

**PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO
ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO
FATEBENEFRATELLI**

CODICE ETICO

INDICE

PARTE INTRODUTTIVA

1. Premessa	(PAG. 4)
- 1.1. L'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio	(PAG. 4)
- 1.2. Punti essenziali delle finalità, della gestione carismatica e della missione dell'ente Provincia Religiosa di San Pietro, dell'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio detto Fatebenefratelli	(PAG. 5)
- 1.2.1 - Principi generali – Natura Giuridica	(PAG. 5)
- 1.2.2 - La Gestione carismatica	(PAG. 6)
- 1.2.3 - La realizzazione della Gestione carismatica	(PAG. 7)
2. Principi fondanti del Codice Etico	(PAG. 8)
CAPITOLO I- PARTE GENERALE DEL CODICE ETICO	(PAG. 14)
- 1.1 Definizioni	(PAG. 15)
CAPITOLO II- AMBITO DI APPLICAZIONE	(PAG. 16)
- 2.1 Natura giuridica	(PAG. 16)
- 2.2 Ambito e potere organizzatorio dell'Ente	(PAG. 17)
- 2.3 Reati configurabili nell'operatività dei Destinatari	(PAG. 18)
- 2.4 Regimi specifici attinenti le condotte dei Destinatari	(PAG. 18)
CAPITOLO III- PRINCIPI GENERALI	(PAG. 19)

CAPITOLO IV- DICHIARAZIONE DI INTENTI DELL'ENTE	(PAG. 20)
CAPITOLO V- PRINCIPI INERENTI L'AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE	(PAG. 22)
CAPITOLO VI- COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON GLI UTENTI	(PAG. 23)
CAPITOLO VII- COMUNICAZIONI E RAPPORTI CON I DESTINATARI	(PAG. 24)
CAPITOLO VIII- COMUNICAZIONI E RAPPORTI CON I TERZI	(PAG. 25)
CAPITOLO IX- COORDINAMENTO	(PAG. 27)
CAPITOLO X- ENTE DI VALUTAZIONE	(PAG. 27)
10.1 Obiettivi	(PAG. 27)
10.2 Composizione, nomina, durata incarico	(PAG. 28)
10.3 Cause di non eleggibilità	(PAG. 28)
10.4 Segnalazioni	(PAG. 29)
CAPITOLO XI- DISPOSIZIONI FINALI	(PAG. 29)
11.1 Variazioni, Integrazioni e aggiornamenti	(PAG. 29)
11.2 Entrata in vigore	(PAG. 29)



PARTE INTRODUTTIVA

1. Premessa

1.1. L'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio

L'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio (in Italia detto Fatebenefratelli) è una famiglia religiosa, approvata dal Papa San Pio V il 1° gennaio 1572. Motivo della esistenza nella Chiesa è vivere e manifestare il carisma della ospitalità, secondo lo stile di san Giovanni di Dio.

L'Ordine è diffuso con le proprie comunità e opere nelle varie parti del mondo, realizza il carisma della ospitalità, dono dello Spirito, per finalità evangeliche e di testimonianza dell'amore misericordioso del Padre, verso le sue creature, specialmente quelle povere e ammalate.

L'Ordine Ospedaliero, le sue Province, le Comunità e le Opere dal Codice di Diritto Canonico sono riconosciute come persone giuridiche pubbliche per la realizzazione del ministero di prendersi cura di chi soffre.

Negli stati nei quali l'Ordine, le Province, le Comunità e le Opere sono presenti, per la realizzazione delle proprie finalità ministeriali, possono conseguire il riconoscimento della personalità giuridica civile, nella forma più adatta nella nazione.

L'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio è presente sul territorio italiano con più enti giuridici, come Provincia Romana, Provincia Lombardo-Veneta, la Casa generalizia e la Curia generalizia dell'Ordine Ospedaliero di san Giovanni di Dio. La Casa Generalizia è titolare dell'Ospedale san Giovanni Calibita dell'Isola Tiberina, la Curia generalizia anima e governa l'intero Ordine ospedaliero di san Giovanni di Dio e alle due Province italiane dell'Ordine appartengono diverse strutture sanitarie: ospedali generali, IRCCS, RSA, hospice, ecc.

Le strutture sanitarie e socio assistenziali appartenenti all'Ordine Ospedaliero di san Giovanni di Dio operano non solamente per dare risposte istituzionali ai bisogni di salute della popolazione ma soprattutto per l'esercizio di un ministero ecclesiale, esercitando il carisma della ospitalità che trova il proprio modello nel fondatore san Giovanni di Dio (1495-1550) e nelle varie forme di realizzazioni storiche e ambientali.

1.2. Punti essenziali delle finalità, della gestione carismatica e della missione dell'ente Provincia Religiosa di San Pietro, dell'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio – detto Fatebenefratelli

1.2.1. Principi generali – Natura Giuridica

a- La Provincia Religiosa di San Pietro, dell'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio – detto Fatebenefratelli, Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto con R.D. del 23.11.1936, n. 2318, (in seguito detta anche Ente o Provincia religiosa) è retta secondo le Costituzioni e gli Statuti Generali dell'Ordine. Realizza il suo compito istituzionale e la testimonianza cristiana attraverso lo svolgimento dell'attività ospedaliera, riabilitativa ed assistenziale, presso specifici presidi e con apposite iniziative anche saltuarie per rispondere alle necessità della popolazione.

b. L'Ente attraverso i propri ospedali e le opere garantisce, in Italia, ai pazienti e alle persone assistite, secondo quanto disposto dai Piani sanitari nazionali e regionali, un sistema organizzativo, tecnico sanitario corrispondente a quello dei presidi sanitari e socio assistenziali pubblici.

c. La singola opera, a sua volta, mediante i collaboratori, si impegna ad erogare i propri servizi in modo olistico alla persona, secondo le direttive della Chiesa cattolica, i principi fondamentali che orientano e caratterizzano il servizio prestato (Cost. art. 43) e i principi contenuti nelle disposizioni normative e legislative nazionali e regionali, per concretizzare gli

obiettivi del PSN, e PSR, e realizzare il carisma dell'ospitalità specifico dell'Ordine Religioso ospedaliero.

In particolare offre i propri servizi secondo i criteri di:

- eguaglianza: i senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche;
- imparzialità: i servizi sono ispirati a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
- partecipazione: favorendo la informazione, personalizzazione, umanizzazione del servizio, anche per la valutazione da parte dell'utente della qualità del servizio reso;
- efficienza ed efficacia: con i servizi resi in modo efficiente ed efficace.

1.2.2 - La Gestione carismatica

a. L'Ordine Ospedaliero di san Giovanni di Dio Fatebenefratelli e la sua Provincia religiosa di san Pietro realizzano il carisma della Ospitalità, mediante la "gestione carismatica", nell'ambito dell'attività assistenziale alla persona malata.

b. Finalità precipua dell'Ordine ospedaliero dei Fatebenefratelli è, infatti, quella di fornire un'assistenza sanitaria che sia non soltanto professionalmente qualificata e gestita efficientemente attraverso strumenti scientifici adeguati alle necessità delle singole strutture, ma che tenga nel dovuto conto il rispetto della persona, nel malato, nelle persone assistite e nell'operatore sanitario.

c. Il personale dell'Ordine Ospedaliero, sia religioso che laico, che collabora nelle varie forme operative, è impegnato a realizzare un modello assistenziale globale, sintesi di rigore scientifico e di umanizzazione delle terapie, e si pone al servizio del malato senza discriminazioni di fede, razza, cultura.

d. Le attività compiute nelle Strutture dell'Ordine sono specifiche e cercano di dare risposta ai bisogni delle persone malate ed evangelizzare il mondo del dolore e della sofferenza anche in collaborazione con organismi istituzionali o di volontariato che prestano un'assistenza integrale alla persona. La missione non si rivolge solo alle persone assistite ma pone l'attenzione anche ai loro familiari e ad altre persone interessate.

1.2.3- La realizzazione della Gestione carismatica

Missione della Provincia religiosa di san Pietro dell'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio è la realizzazione della Ospitalità, quale dono dello Spirito dato a san Giovanni di Dio, ai suoi seguaci e alle persone che con loro si impegnano nell'esercizio della ospitalità in tempi, luoghi e modalità diverse.

Realizzare una gestione carismatica significa condurre la gestione delle opere e delle risorse necessarie, cercando un equilibrio tra le norme tecnico gestionali e finanziarie e le motivazioni carismatiche della erogazione del servizio, nella realizzazione della ospitalità. La gestione carismatica ha quale obiettivo principale la evangelizzazione mediante il servizio della ospitalità, secondo i valori ecclesiali e lo spirito di san Giovanni di Dio.

Tutti quindi, religiosi e laici, devono operare sempre correttamente, con trasparenza e responsabilità, dovendo rendere conto a Dio e agli uomini delle gestione e dell'utilizzo delle risorse finanziarie, dei mezzi tecnici e, soprattutto, delle persone e professionisti impegnati a servire e curare le persone assistite.

Religiosi e laici devono avere delle buone relazioni, nel rispetto reciproco. Devono realizzare la ospitalità insieme, con la trasparenza nella gestione, la collegialità, la professionalità sempre aggiornata, con spirito di evangelizzazione, pur nel rispetto della fede e della cultura dei collaboratori e delle persone assistite.

L' amministrazione e gestione dei beni, che deve essere ordinata a vantaggio degli infermi e dei bisognosi, in conformità alle leggi della Chiesa, alle Costituzioni, agli Statuti Generali e alle disposizioni legislative giuste in vigore nei diversi paesi. (Cost. art. 100)

L'amministrazione dell'Opera apostolica deve essere condotta con la più accurata diligenza, secondo regolamenti amministrativi, approvati dal Definitorio provinciale, dopo aver verificato che siano in accordo con le leggi civili giuste. (Stat. Gen. art. 151)

La Provincia religiosa, nell'ambito della propria autonomia e ai sensi delle normative vigenti, si è dotata di qualificati Studi e Consulenze tecniche, di primaria importanza, per la verifica giuridico- fiscale, dei propri atti amministrativi.

2. I Principi fondanti del Codice Etico

Le Opere Apostoliche della Provincia religiosa sono e si definiscono Centri confessionali cattolici. Questa caratteristica ci impegna in modo singolare, nella Chiesa e nella società, ad osservare e a difendere i principi evangelici, la dottrina sociale della Chiesa e le norme in materia di diritti umani. Allo stesso tempo, le nostre Opere Apostoliche osservano e difendono questi principi e sono aperte alla collaborazione ecumenica e interreligiosa. (Stat. art. 49)

I valori e principi fondamentali che guidano l'assistenza nelle nostre Opere Apostoliche devono essere accettati e rispettati da tutti coloro che partecipano alla nostra missione. (Stat. art. 50)

La premessa e i principi ispiratori del Codice Etico, pertanto, sono riconducibili innanzitutto a quanto contenuto nelle *Costituzioni* e negli *Statuti generali* dell'Ordine Ospedaliero di san Giovanni di Dio la cui peculiare identità, nella Chiesa, è costituita dal carisma dell'*Ospitalità*

incarnato creativamente in ogni momento e situazione, in apertura ai segni dei tempi e alle necessità delle persone(*Cost. n.6*).

Di tale carisma sono partecipi, oggettivamente ma con vario grado di consapevolezza soggettiva, tutte le persone che a qualsiasi titolo collaborano con le Opere gestite o promosse dall'Ordine. Ad esse, occorre trasmettere e condividere, i principi, i valori e lo spirito con il quale compiere la missione del servizio della ospitalità (*Cost. n.46b*).

Il riferimento e le citazioni delle norme di cui al D.Lvo 231/01 e ss.mm. non solo nasce dalla necessità di adempiere una disposizione legislativa ma promana anche da un'intrinseca volontà di dare un più organico e compiuto assetto alla correttezza comportamentale degli operatori e all'attività gestionale delle Opere da parte dei responsabili amministrativi, specificamente esortati a essere "diligenti nell'osservare le leggi sociali e sanitarie dello Stato nell'ambito dell'etica cristiana e della dottrina sociale della Chiesa" (Costituzioni n. 100). Pur se non direttamente riferite a queste, l'integrità morale e l'onestà nei confronti dello Stato, sottostante al D.Lgs in oggetto, si trovano in piena consonanza e attuazione operativa di tali affermazioni.

Più analiticamente, la *Carta di identità dell'Ordine Ospedaliero* dedica una decina di paragrafi all'analisi dettagliata dei criteri inerenti la buona gestione delle opere. In essi è possibile trovare i presupposti etici pre comprensivi a quanto disposto dal D.Lgs. Più specificamente vi sono tre realtà valoriali a cui fare riferimento: *onestà, chiarezza e trasparenza*: "*onestà* come espressione di coerenza con i principi che difendiamo; *chiarezza* nella nostra posizione e nelle nostre pretese; infine *trasparenza* nei nostri criteri nel momento di applicare le risorse che riceviamo" (*Carta, n. 5.3.6.6*).

Ciò posto, i principi generali e i valori su cui si fondano le condotte comportamentali previste nel presente Codice Etico e su cui si regge l'intera organizzazione e il funzionamento della Provincia Religiosa, oltre quelli già espressi, sono i seguenti:

Principio di giustizia. La virtù della giustizia consiste nel dare *unicuique suum*, cioè a ognuno (sia esso singolo o collettività) ciò che gli è proprio, che gli è dovuto. Nel suo ambito la cosiddetta “giustizia sociale” riguarda il rapporto tra i cittadini e la società. E poiché le risorse della società/Stato sono frutto della contribuzione di tutti i cittadini, ogni danno a erogazioni, finanziamenti, contributi statali è indirettamente danno a ognuno di coloro che ha contribuito a costituire questo capitale sociale, furto ai beni dell’altro, per quanto “mediato” dall’ente statale.

Principio di autorità. L’esercizio del “potere” e dell’autorità ad esso correlata, in ambito lavorativo, è connessa al ruolo che il lavoratore occupa e all’autorevolezza che in esso incarna. La sua destinazione, fatta salva anche una legittima gratificazione personale, è sempre e comunque quelle del bene- altro (singolo o comunitario) a cui l’esercizio del potere è destinato. Questo esclude sia ogni esercizio autoritario (e non autorevole) dello stesso, sia, a maggior ragione, ogni suo uso personale specie se effettuato strumentalizzando o “tentando” l’altro. In quest’ultimo caso, infatti, il male operato si aggrava, moltiplicandosi per l’estensione all’altro della sua sfera d’azione.

Principio di non violenza. Pur se formulato in termini negativi, definendo cioè che non è più, rispetto a ciò che è, si tratta di una delle acquisizioni più importanti (anche se troppe volte disattese) della modernità. Ovviamente all’interno di un sistema democratico possono esservi assetti o istituti che necessitano di essere migliorati o, a volte, anche radicalmente cambiati, ma la modalità per agire in tal senso non potrà mai essere il ricorso alla violenza, legittimato solo di fronte a un “ingiusto aggressore” che non si è in grado di rendere innocuo in alcun altro modo.

Principio di onestà. Si tratta di uno dei requisiti fondamentali del vivere sociale e della relazionalità interpersonale. Come già detto, a proposito del principio di giustizia, infatti, anche quando il danno viene perpetrato nei confronti di un istituzione questo si riversa, indirettamente, sulle persone che la costituiscono, che contribuiscono alla sua esistenza

(anche economicamente) o dei cui servizi usufruiscono. Questo è valido anche per gli ambiti (come, ad esempio, quelli informatici o massmediatici) nei quali tale correttezza di rapporto interpersonale potrebbe apparire più remota.

Principio di tutela della salute e della difesa della vita umana in ogni istante della propria esistenza.

La salute, fin dalle prime codificazioni dei diritti umani (XVI secolo), è sempre stata considerata diritto fondamentale, costitutivo e inalienabile della persona. Il principio della sua tutela, del quale è diretta conseguenza etico-normativa, dovrebbe essere quasi superfluo in strutture, come quelle sanitarie, istituzionalmente finalizzate ad essa. Laddove, pertanto, si concretizzi una fattispecie criminosa in tal senso, la responsabilità di chi compie il reato è ancora più grave. Vi è infatti una responsabilità che l'operatore sanitario instaura insieme alla struttura in cui opera e della cui attività assistenziale diventa elemento qualificato e qualificante.

L'Ordine Ospedaliero di san Giovanni di Dio Fatebenefratelli e la sua Provincia Religiosa di San Pietro, nei propri centri sanitari e assistenziali, realizzano il carisma della Ospitalità, con la offerta del servizio olistico alla persona malata.

Ogni attività sanitaria e assistenziale viene svolta per la difesa della salute. A tal fine viene favorita la ricerca scientifica e le indagini diagnostiche e curative, anche con il sostegno psicologico ed etico, in ogni momento della esistenza umana.

Principio di rispetto per la libertà. Così come il precedente, anche il diritto alla libertà appartiene alla prima codificazione dei diritti umani. Variamente interpretato e vissuto dalle successive rielaborazioni esso costituisce tuttavia una delle prerogative essenziali e, ancora una volta, connaturali, all'essere umano. Non solo, quindi, la riduzione in schiavitù, ma anche forme, per così dire, "minori" di mancata libertà esistenziale sono oggi comprese e vissute come profonde offese alla dignità della persona. L'uomo nasce e deve vivere libero e, qualora, per una giusta esigenza sociale dovesse perdere tale diritto questo deve avvenire sempre come conseguenza di un comportamento criminoso e colpevole col quale quasi si autoesclude dallo stesso.

Principio di verità. La verità, oggetto proprio della virtù della veracità, è alla base del rapporto fiduciario tra gli esseri umani. Solo la rispondenza tra parola parlata e parola pensata può dare al rapporto tra le persone la necessaria garanzia per “fidarsi” reciprocamente l’uno dell’altro. Tutto questo, al di là del semplice aspetto comunicativo verbale, si estende anche a tutti i comportamenti che, a vario titolo, possano rivelarsi non veri, cioè non consequenziali e armonici con gli intenti di chi li pone in atto. I latini, distinguendo bene tra il semplice *falsiloquium* e il *mendacium*, identificavano in quest’ ultimo l’elemento disvaloriale cogliendovi proprio il mentire al fine di ingannare l’altro.

Principio di responsabilità sociale. L’elemento etico valoriale appartiene allo stesso ambito nel quale, per altri versi, ricade il principio di solidarietà, cioè il rispondere *in solidum* per un dato comportamento . Anche se la realtà dell’Ente non costituisce un’entità personale con i diritti a questa correlata, sta di fatto che, nel momento in cui si instaura un legame di appartenenza con la stessa, si contrae una relazione di reciprocità che deve essere pienamente rispettata in rapporto, a sua volta, al principio della giustizia “commutativa” .

Riservatezza, lealtà e trasparenza. Si assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e si astiene dal ricercare dati riservati, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione e conformità alle norme giuridiche esistenti. I destinatari mantengono una condotta personale integra, equilibrata e rispettosa dell’individualità altrui ed ispirano i propri comportamenti a principi di onestà e correttezza, trasparenza e buona fede e responsabilità verso tutti i portatori di interesse e verso gli altri soggetti con i quali entrano in contatto, per qualsivoglia motivo, nello sviluppo delle proprie attività.

Imparzialità La gestione dei rapporti di lavoro è orientata a garantire le pari opportunità, a promuovere la crescita professionale di ciascuno in un quadro di lealtà e fiducia, e ad attuare processi di delega e di responsabilizzazione. La condivisione da parte di tutto il personale degli obiettivi di efficienza, efficacia ed

economicità, è condizione essenziale per la realizzazione della missione dell'Ente senza discriminazioni di alcun genere. I comportamenti sono ispirati ad obiettività, imparzialità, cortesia ed attenzione verso il paziente.

Principio di appartenenza - L'Ospitalità secondo lo stile di San Giovanni di Dio trascende l'ambito dei Confratelli che hanno professato nell'Ordine. Promuoviamo la visione dell'Ordine come "Famiglia Ospedaliera di San Giovanni di Dio" e accogliamo, come dono dello Spirito nel nostro tempo, la possibilità di condividere il nostro carisma, spiritualità e missione con i Collaboratori, riconoscendone le qualità e i talenti e coinvolgendoli, quale parte integrante della Famiglia, con grande senso di appartenenza e di condivisione.

Sin dall'inizio l'Ordine ha potuto contare sull'aiuto dei Collaboratori che partecipano alle iniziative e alle opere apostoliche, realizzandone le finalità e la missione.

I diversi tipi di Collaboratori nell'Ordine sono:

Lavoratori: Sono le persone che esprimono la propria capacità di servizio al prossimo nelle Opere dell'Ordine, con un contratto di lavoro con l'ente religioso o con altri enti collaboranti con l'ente religioso.

Volontari: Sono le persone che dedicano parte di sé, e quindi del proprio tempo, in modo generoso e disinteressato, al servizio dell'Ordine e delle sue Opere.

Benefattori: Sono le persone che aiutano economicamente, materialmente e/o spiritualmente l'Ordine.

Altri che si legano in modi diversi all'Ordine, in conformità con gli Statuti generali dell'Ordine ospedaliero.

I Collaboratori possono essere legati al carisma, nella condivisione della spiritualità e della missione dell'Ordine ad uno o a diversi dei seguenti livelli:

- attraverso il proprio lavoro professionale ben fatto;
- attraverso la propria adesione alla missione dell'Ordine, in base ai loro valori umani e/o convinzioni religiose;
- attraverso il proprio impegno di fede cattolica.

Capacità, Rispetto ed Eguaglianza La capacità di compiere la propria missione, di adempiere correttamente ai propri doveri e quindi erogare prestazioni sanitarie di elevato contenuto qualitativo per soddisfare i bisogni di salute dei cittadini, nel rispetto dei valori e dei principi etici a cui l'Ente si ispira, è la più alta definizione ed applicazione dell'uguaglianza, intesa come espressione di garanzia offerta agli utenti in materia di diritti e di pari opportunità.

Efficienza ed economicità Il rispetto della efficienza e dell'economicità all'interno dell'Ente comportano l'attivazione e la semplificazione dei processi d'acquisto di beni e servizi e la individuazione di opportunità di risparmio mediante strumenti di analisi degli acquisiti e dei fornitori.

CAPITOLO I PARTE GENERALE DEL CODICE ETICO

La Provincia Religiosa con l'adozione del presente Codice Etico intende impedire ed ostacolare condotte contrarie alle prescrizioni di legge, oltreché favorire il miglioramento della qualità dell'attività erogata, tenendo in considerazione i valori espressamente individuati e dichiarati dall'organizzazione.

Il presente Codice Etico riflette i principi ispiratori dell'ente e del Dlgs.vo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., recante *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*.

1.1. Definizioni

L'adattamento del Dlgs.vo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i., ad un contesto ospedaliero comporta l'articolazione delle disposizioni in esso contenute sulla base delle seguenti definizioni:

Ente: si intende riferirsi alla Provincia Religiosa di San Pietro – Ordine Ospedaliero S. Giovanni di Dio- Fatebenfratelli, titolare dell'Ospedale San Pietro di Roma, Istituto S. Giovanni di Dio di Genzano, Ospedale Buon Consiglio di Napoli, Ospedale Sacro Cuore di Gesù di Benevento e Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli di Palermo.

Carta dei Servizi: documento ufficiale dell'Ente in cui trovano descrizione i servizi offerti dalla stessa e le modalità organizzative di erogazione delle prestazioni; assume, inoltre, i caratteri di strumento di promozione e di conoscenza per l'Utente.

Codice Etico: documento ufficiale dell'Ente che contiene la dichiarazione dei principi, dei valori, l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell'Ente nei confronti dei "portatori di interesse" (dipendenti, fornitori, utenti ecc).

Codice Etico Comportamentale: sistema di autodisciplina dell'Ente finalizzato a regolare l'attività ed i comportamenti posti in essere dal medesimo. Esso è costituito dal Codice Etico e dal Modello Organizzativo; l'applicazione è sottoposta al controllo di un ente o organismo di valutazione.

Destinatari: tutti i dipendenti e collaboratori a vario titolo dell'Ente con qualsivoglia funzione e qualifica, nonché, i "professionisti" che (in forma individuale o quali componenti di un'Associazione professionale) erogano prestazioni nell'interesse dell'opera dell'ente ove esercitano la propria attività.

Modello Organizzativo: documento dell'Ente in cui sono riportate le procedure da seguire nello svolgimento delle attività per rispettare i valori ed i principi enunciati nel Codice Etico.

Ente di Valutazione (EdV): Ente preposto a vigilare in ordine all'efficacia ed all'osservanza del Codice Etico Comportamentale. È dotato di autonomia ed indipendenza rispetto all'Organo di Gestione dell'Ente.

Terzo: ogni persona, fisica o giuridica, tenuta ad adempiere ad una o più prestazioni d'interesse per l'Ente o che, comunque, intrattiene rapporti con l'Ente senza essere qualificabile come Destinatario.

Utente: ogni persona fisica o giuridica che rapportandosi con l'Ente, usufruisce delle prestazioni e dei trattamenti sanitari dalla stessa erogati.

Regolamenti aziendali: atti preposti a disciplinare Organismi, Funzioni e Procedure dell'Ente in applicazione della legge, della contrattazione collettiva nazionale e locale.

Attività: produzione di prestazioni specialistiche di contenuto tecnico e professionale da parte dell'Ente per soddisfare i bisogni di salute dei pazienti.

Dipartimento: articolazione organizzativa dell'Ente avente quale compito specifico lo svolgimento in maniera coordinata di attività complesse.

Struttura Organizzativa Complessa: unità organizzativa complessa, aggregazione di attività omogenee preposta al funzionamento di più strutture semplici.

Struttura Organizzativa Semplice: unità organizzativa semplice, cui è assegnata una specifica competenza funzionale.

CAPITOLO II

AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1 Natura giuridica

Il Decreto Legislativo n. 231 dell' 8 giugno 2001 e s.m.i., recante "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di *responsabilità amministrativa diretta a carico degli enti*, nei casi in cui persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza e di amministrazione e direzione, o soggetti sottoposti alla loro vigilanza e controllo commettano determinati reati a vantaggio o nell' interesse degli stessi.

La responsabilità dell'Ente si aggiunge così, a quella della persona fisica che ha commesso materialmente il reato; l'esclusione della responsabilità dell'Ente è prevista qualora dimostri (art. 6 e 7 del suddetto D.Lgs.vo):

- di *“aver adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del fatto modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire il reato”*;
- di *“vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire il reato”*.

In particolare, la predisposizione dei modelli previsti dal D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. deve avvenire contestualmente all'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare le violazioni del Codice Etico stesso.

Il Codice non intende definire analiticamente gli specifici comportamenti che devono essere adottati dai destinatari in tutte le situazioni nelle quali è possibile trovarsi, ma ha la finalità di fornire indirizzi generali di carattere etico-comportamentale cui conformarsi nell'esecuzione delle proprie attività, nonché di contribuire a prevenire la realizzazione degli illeciti amministrativi dipendenti dai reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.

Il Codice Etico non sostituisce e non si sovrappone alle leggi e alle altre fonti normative esterne ed interne; è invece un documento che integra e rafforza i principi contenuti in tali fonti, ed in particolare il profilo etico dei comportamenti.

La predisposizione del Codice Etico ha pertanto come presupposto l'introduzione di Modelli Organizzativi-Comportamentali atti a perseguire fundamentalmente due finalità:

- *impedire o ostacolare condotte contrarie alle prescrizioni di legge;*
- *incentivare la migliore qualità delle attività svolte dalle aziende, tramite i propri collaboratori, tenendo in considerazione i valori espressamente individuati.*

2.2 Ambito e potere organizzatorio dell'Ente

Il Codice Etico si applica a tutte le attività dell'Ente poste in essere dai Destinatari e/o da Terzi che intrattengono rapporti con l'Ente a qualunque titolo.

E' il documento ufficiale dell'Ente, che definisce la politica governativa, i principi, i valori e le regole fondamentali di gestione dell'intera organizzazione, a cui sono soggetti tutti coloro che operano direttamente e/o indirettamente nel contesto dell'Ente.

E' uno strumento di indirizzo del modello organizzativo dell'Ente, finalizzato ad attuare e garantire un'azione di prevenzione e contrasto della commissione, anche indiretta di illeciti compiuti o tentati, nell'interesse e/o a vantaggio dell'Ente stesso.

Deve, pertanto, ritenersi valido nei confronti degli organi amministrativi dell'Ente, del personale sanitario, tecnico ed amministrativo, dei collaboratori interni ed esterni (compresi fornitori, consulenti e parti interlocutorie con l'organizzazione).

La conoscenza e l'adeguamento delle prescrizioni contenute nel presente documento rappresentano quindi, un requisito indispensabile all'instaurazione ed al mantenimento dei rapporti con l'Ente e con i Terzi in un contesto di assoluta trasparenza.

Il riscontro di eventuali anomalie e di comportamenti ripetutamente incongrui ed errati consente, poi, la proposizione di un'azione correttiva mirata che viene ufficializzata attraverso la revisione delle linee guida interne.

L'Ente si impegna ad organizzare ed a verificare il complesso delle proprie attività in modo tale che i Destinatari del Codice non commettano reati o illeciti che contrastino con l'interesse pubblico screditando l'immagine e la credibilità dell'Ente stesso.

2.3 Reati configurabili nell'operatività dei Destinatari

I reati configurabili nell'operatività dei Destinatari sono quelli per i quali è prevista la responsabilità amministrativa dell'Ente dal D. Lgs n° 231/2001 *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"* e dalle successive integrazioni e modifiche.

2.4 Regimi specifici attinenti le condotte dei Destinatari

Per quanto attiene alle condotte dei Destinatari costituenti illeciti amministrativi, disciplinari, contrattuali, deontologici, professionali e/o contabili, si rinvia alle norme che regolano le specifiche fattispecie.

CAPITOLO III

PRINCIPI GENERALI

Il presente Codice Etico prevede i principi ispiratori della condotta etica qui di seguito indicati:

- i Destinatari e chiunque abbia rapporto con l'Ente si impegnano a rispettare la normativa vigente in tutti i luoghi in cui l'Ente opera;
- l'Ente non intende iniziare e proseguire alcun rapporto con chi non si sia assunto l'impegno di cui al punto precedente;
- l'Ente si impegna a predisporre un adeguato e continuo programma di formazione e sensibilizzazione sulle problematiche del Codice per i Destinatari;
- le ipotesi di conflitto di interessi che i Destinatari devono evitare nello svolgimento delle loro funzioni sono le seguenti:
 - o l'utilizzo di poteri connessi all'incarico rivestito o alle funzioni esercitate, al fine di realizzare o tentare di perseguire interessi propri o di altri, confliggenti con gli interessi dell'Ente e degli utenti;
 - o l'impiego di dati o di notizie acquisite nell'esercizio di proprie funzioni o per l'incarico rivestito, a vantaggio proprio o di altri ed in contrasto con gli interessi dell'Ente;
 - o la partecipazione, palese od occulta, diretta od indiretta, dei destinatari o di loro familiari allo svolgimento di attività erogate da terzi in favore dell'Ente;
 - o l'espletamento della professione ovvero l'esercizio di attività con modalità tali da configurare una violazione delle norme preordinate a disciplinare l'esercizio libero professionale o comunque l'attività lavorativa in forma autonoma e che contrastino con gli interessi dell'Ente.

- al fine di impedire situazioni di conflitto d'interesse e garantire la massima trasparenza nello svolgimento delle attività ispettive, l'Ente provvede ad individuare al proprio interno specifici Destinatari titolati ad intrattenere rapporti con gli Organi di controllo;
- i Destinatari, nel contesto delle diverse relazioni che intrattengono all'interno dell'Ente, sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi all'esercizio della attività loro affidata;
- l'Ente deve impegnarsi ad assumere tutte le iniziative utili a mantenere la riservatezza dei dati in suo possesso, fatti salvi i casi in cui la legge dispone diversamente;
- i Destinatari, nel fornire ai propri interlocutori (altri Destinatari, Terzi o Utenti) informazioni rispondenti a verità ed atti di semplice lettura, devono tenere una condotta trasparente e rispettare la privacy e il segreto professionale;
- i Destinatari devono rispettare la riservatezza nell'utilizzo delle informazioni acquisite, trattate ed archiviate;
- l'Ente si impegna ad evitare che i Destinatari pongano in essere comportamenti o atteggiamenti discriminatori nelle procedure preordinate alla stipulazione dei contratti;
- l'Ente si impegna a mantenere la trasparenza e la certezza nell'individuazione dei ruoli dei Destinatari, in modo che non si produca in astratto un effetto di deresponsabilizzazione dei Destinatari e sia garantita la individuazione del soggetto responsabile della decisione assunta con il provvedimento o comunque con l'atto nel quale trova estrinsecazione l'attività caratteristica dell'Ente.

CAPITOLO IV

DICHIARAZIONE DI INTENTI DELL'ENTE

L'Ente si impegna:

- ad operare in piena conformità ai principi e ai valori stabiliti dalle Costituzioni e dagli Statuti generali dell'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio, recepiti, peraltro, nel Codice Etico ed a dotarsi degli strumenti più opportuni affinché lo stesso sia pienamente applicato da parte dei Destinatari e dai Terzi;

- ad affidare il controllo del corretto adempimento di tale impegno ad un ente di Valutazione dotato di piena autonomia ed indipendenza rispetto all' Ente stesso; in proposito l'Ente si impegna affinché i Destinatari adempiano l'obbligo di informare l'Ente di Valutazione di eventuali violazioni del Codice da parte di altri Destinatari e/o Terzi di cui essi siano venuti a conoscenza anche al di fuori dello svolgimento delle funzioni cui sono preposti in seno all'Ente;
- affinché i responsabili di struttura che hanno evidenziato rischi critici nel Modello Organizzativo riportino all'ente di Valutazione ogni anomalia/atipicità riscontrata nell'attività della propria struttura e informino periodicamente l'Ente di Valutazione riguardo l'applicazione del Modello Organizzativo;
- ad adottare le misure ritenute più opportune per assicurare la necessaria diffusione e conoscenza del Codice Etico;
- ad accertarsi che tutti i Destinatari conoscano il contenuto del Codice Etico-Comportamentale, ne abbiano compreso il significato o ne abbiano chiesto ed ottenuto i chiarimenti necessari;
- affinché i Destinatari adempiano l'obbligo di informare i Terzi in merito al contenuto del Codice Etico, precisando come la instaurazione di rapporti con l'Ente, comporta la accettazione, da parte dei Terzi, dell'obbligo di adeguare la propria condotta a quanto previsto nel Codice Etico;
- affinché i Destinatari adempiano l'obbligo di evidenziare alla Direzione Generale dell'Ente e all'ente di Valutazione eventuali situazioni critiche o momenti di difficoltà nel dare attuazione a quanto previsto nel Codice Etico;
- a far sì che i Terzi siano posti in condizione di conoscere ed osservare il contenuto del Codice Etico;
- di dare attuazione al Codice Etico prima di assumere qualsivoglia impegno contrattuale con i Terzi;
- a dare corso, su iniziativa dell'Ufficio di Presidenza e/o dell'ente di Valutazione, a verifiche periodiche con scadenza periodica in ordine allo stato di attuazione del Codice Etico Comportamentale rilevandone eventuali carenze e/o difficoltà;

- a dare corso agli aggiornamenti del Codice che si rendessero necessari a seguito di modifiche dell'attività gestionale o dell'assetto organizzativo dell'Ente o in ragione di particolari iniziative programmate dallo stesso Ente o di variazioni legislative in materia;
- ad assicurare la massima diffusione del Codice Etico presso i Destinatari attivando anche, d'intesa con le rappresentanze sindacali, incontri di informazione e formazione sul contenuto e sulla concreta applicazione del Codice Etico.

CAPITOLO V

PRINCIPI INERENTI L'AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE

Il sistema di contabilità dell'Ente deve garantire la registrazione di ogni operazione di natura economico/finanziaria nel rispetto dei principi, dei criteri e delle modalità di redazione e tenuta della contabilità dettate dalle norme generali e speciali in materia contabile.

Il presente Codice Etico, pertanto, prevede espressamente che:

- ogni operazione deve consentire la riconducibilità al provvedimento, alla determinazione dirigenziale, ovvero all'atto pattizio dai quali è derivata l'operazione stessa, garantendone nel contempo la conservazione in appositi archivi cartacei o informatici;
- i Destinatari, indipendentemente dall'incarico ricoperto o dalla funzione espletata, qualora vengano a conoscenza di omissioni, falsificazioni o inesattezze nelle registrazioni contabili o negli atti a queste riconducibili, sono tenuti ad informare tempestivamente la Direzione Generale ed l'ente di Valutazione;
- i Destinatari sono richiamati al rispetto degli specifici regolamenti e dei provvedimenti adottati dall'Ente e diretti a disciplinare ed attuare il sistema di controllo interno;
- ai Destinatari responsabili del procedimento, alla funzione di internal audit (se costituita), ed all'ente di Valutazione, è garantito il libero accesso ai dati, alla documentazione ed a qualsiasi informazione utile allo svolgimento dell'attività di controllo interno e revisione contabile;
- i Destinatari si impegnano ad ottemperare ad ogni richiesta all'ente di Valutazione e, in occasione di verifiche ed ispezioni da parte delle Autorità Pubbliche competenti, devono

adottare un atteggiamento di massima disponibilità e collaborazione nei confronti degli organi ispettivi e di controllo;

- l'Ente titolare deve individuare, oltre al proprio legale rappresentante, i Destinatari autorizzati a rapportarsi con gli enti rappresentativi degli interessi generali e con le aziende pubbliche;
- nei rapporti con gli enti di cui al punto precedente, devono essere impiegate le forme di comunicazione previste dalle specifiche disposizioni di settore, tali da impedire ogni discriminazione nei rapporti con gli interlocutori istituzionali e prevenire la realizzazione di condotte illecite.

CAPITOLO VI

COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON GLI UTENTI

Viene espressamente previsto che:

- l'Ente si impegni a non utilizzare strumenti di persuasione di natura scientifica o di altro tipo i cui contenuti siano ingannevoli o non veritieri;
- l'Ente si avvalga di interpreti o di Destinatari con adeguate conoscenze linguistiche per assicurare adeguate informazioni anche agli Utenti stranieri;
- l'Ente verifichi periodicamente il corretto funzionamento dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico e/o Pubblica Tutela. Questi ultimi devono informare l'ente di Valutazione, con scadenza almeno semestrale, circa le risultanze dell'istruttoria svolta in conseguenza dei reclami inoltrati da parte degli utenti e delle associazioni a loro tutela;
- ai Destinatari sia vietato promettere e svolgere pratiche di favore ad utilità degli Utenti, atte a costituire disparità di trattamento o posizioni di privilegio nell'erogazione delle prestazioni sanitarie;
- è fatto divieto riguardo a qualunque forma di regali o di favori che eccedano dalle normali pratiche di cortesia o che sia comunque finalizzata al conseguimento, da parte degli Utenti, di trattamenti di favore nell'espletamento delle attività dell'Ente. Il principio è riferibile sia ai regali promessi o offerti sia a quelli ricevuti, intendendosi per regalo qualsiasi tipo di utilità o vantaggio per l'Ente medesimo e/o per i Destinatari;

- l'Ente si impegna a rendere accessibili notizie, comunicati stampa, dati ed informazioni scientifiche, nonché fatti ed eventi, nella propria pagina web, nel notiziario, nonché in eventuali pubblicazioni scientifiche, così da poter permettere l'agevole conoscibilità. Tale obbligo di informazione deve essere rispettoso del prioritario diritto alla riservatezza degli Utenti e dei Terzi;
- ogni comunicazione rivolta all'esterno dell'Ente e realizzata in forma documentale, radiotelevisiva, informatica o orale dovrà avvenire nel rispetto dell'ordinamento e della disciplina proposta a regolare le singole condotte professionali. Per garantire completezza e coerenza delle informazioni, i rapporti dell'Ente con i mass-media sono riservati esclusivamente alla Direzione Generale o ai Destinatari da essa indicati.

CAPITOLO VII

COMUNICAZIONI E RAPPORTI CON I DESTINATARI

Viene espressamente previsto che:

- la funzione di interesse pubblico, al cui perseguimento è indirizzata la attività dell'Ente, impone che la condotta dei Destinatari ed il loro rapporto con gli Utenti sia sempre improntato al massimo rispetto del decoro e della dignità umana, senza alcuna discriminazione;
- nel definire la propria struttura organizzativa e funzionale, l'Ente deve ottimizzare l'impiego delle risorse umane, uniformando i propri processi decisionali in materia al criterio della ricerca e della massima efficienza e del raggiungimento degli obiettivi, acquisendo ed impegnando le risorse umane medesime secondo criteri comparativi basati sul merito, nel rispetto della legge e della Contrattazione Collettiva.
- i Destinatari devono adempiere ai propri doveri d'Ufficio conformemente agli obblighi sottoscritti nel contratto di lavoro concluso con l'Ente ed uniformano il proprio operato alle disposizioni del Codice Etico;
- l'osservanza delle disposizioni contenute nel Codice Etico costituisce parte integrante ed essenziale delle obbligazioni contrattuali facenti capo ai Destinatari. La violazione delle

disposizioni contenute nel Codice Etico costituirà inadempimento alle obbligazioni derivanti dai rapporti intrattenuti a qualsiasi titolo con l'Ente e quindi, illecito disciplinare con ogni conseguenza di legge;

- è vietato che i Destinatari ricevano denaro, doni o qualsiasi utilità, il cui modico valore non costituisca segno di mera cortesia, da Utenti, Terzi, ed in particolare, da aziende farmaceutiche, informatori farmaceutici, grossisti farmaceutici, farmacie o da chiunque altro produca, venda o promuova qualunque farmaco o dispositivo medico prescrivibile agli Utenti o d'interesse per l'Ente, nello svolgimento della propria attività;

- i Destinatari che ricevano da Utenti e Terzi, in occasione di festività o particolari ricorrenze, doni o altre utilità al di fuori di quelle di modico valore e costituenti pratiche di ordinaria cortesia, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione all'Ufficio di Presidenza ed all'Ente di Valutazione, i quali ne valuteranno l'entità e la rilevanza, provvedendo alla restituzione e ad informare nel contempo l'Utente ed il Terzo, circa la politica dell'Ente in materia.

CAPITOLO VIII

COMUNICAZIONI E RAPPORTI CON I TERZI

Viene espressamente previsto che:

- i Destinatari preposti ai procedimenti preordinati alla stipula di contratti di qualsiasi natura o al conferimento di incarichi professionali per conto dell'Ente, devono improntare i procedimenti negoziali alla ricerca del massimo vantaggio per la stessa Ente, alla luce dei principi ed i criteri

posti a garanzia della scelta del contraente, ed uniformando il proprio agire ai principi della trasparenza ed imparzialità;

- gli stessi Destinatari devono conformare la propria attività ai principi ed ai criteri stabiliti dalla normativa di settore ed agli indirizzi esecutivi dell'Ente. In particolare devono attenersi alla specifica disciplina riguardante la scelta del contraente, con riguardo alla concessione di pari opportunità per ogni fornitore di beni e servizi o realizzazione di lavori, attraverso l'impiego di criteri valutativi oggettivi, trasparenti e documentalmente riscontrabili;

- nello svolgimento delle procedure negoziali ed in particolare nelle pattuizioni delle condizioni contrattuali, i Destinatari preposti a tale attività, devono ispirare il proprio operato ai principi di correttezza e buona fede, prevedendo strumenti contrattuali idonei a garantire il soddisfacimento delle esigenze dell' Ente in termini di qualità e tempi di consegna, o di realizzazione;
- i Destinatari di cui ai punti precedenti, nello svolgimento delle funzioni cui sono preposti, devono agire nell'esclusivo interesse dell'Ente, astenendosi dal porre in essere condotte nelle quali possa anche solo potenzialmente essere ravvisata una situazione di conflitto di interessi, con quello dell'Ente medesima, ovvero configurare ipotesi di reato o altri illeciti, perseguibili nei termini e per le ipotesi contemplate ai punti sopra indicati;
- nella selezione dei fornitori, l'Ente adotta criteri di valutazione comparativa idonei ad individuare il miglior contraente, in ragione del miglior prezzo o dell'offerta più vantaggiosa: a tale proposito sono considerati particolarmente qualificanti ai fini della scelta dei fornitori i seguenti elementi:
 - o strutturali, quali l'innovatività dei mezzi impiegabili, anche di carattere finanziario, nello svolgimento dell'attività cui l'Ente è interessato;
 - o organizzativi, quali la congruità delle risorse umane titolate degli specifici profili rispetto alla attività da svolgere;
 - o funzionali, quali i contratti stipulati per analoghe forniture, lo specifico know how acquisito, la progettualità nella gestione della fornitura o nella realizzazione dell'opera;
 - o qualitativi, quali le specifiche certificazioni di settore e di processo, la pianificazione della sicurezza, la predisposizione di una regolamentazione dei comportamenti etici;
- è fatto divieto riguardo a qualunque forma di regali o di favore che ecceda dalle normali pratiche di cortesia, o che sia comunque finalizzata al conseguimento, da parte dei Terzi, di trattamenti di favore nell'espletamento delle attività dell'Ente. Il principio è riferito sia ai regali promessi o offerti sia a quelli ricevuti, intendendosi per regalo qualsiasi tipo di utilità o vantaggio per l'Ente e/o Destinatari;

- è fatto divieto riguardo ai Destinatari di svolgere pratiche di favore ad utilità dei Terzi, atte a costituire disparità di trattamento o posizioni di privilegio nelle procedure di acquisto di beni e servizi, nonché per la realizzazione di opere;
- la violazione del Codice Etico da parte del Terzo comporta la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto dell'Ente di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità. A tale fine la regolamentazione dei rapporti dell'Ente con i Terzi deve prevedere delle clausole risolutive espresse con il contenuto di cui sopra;
- al momento dell'approvazione del Codice Etico, l'Ente contatterà i Terzi al fine di emendare, per quanto possibile, i contratti in vigore inserendo la clausola di risoluzione espressa di cui sopra. L'eventuale rifiuto è considerato elemento negativo ai fini delle successive procedure di selezione, stante il disposto di cui ai punti precedenti.

CAPITOLO IX COORDINAMENTO

L'Ente perseguirà costantemente obiettivi di razionalizzazione e coordinamento interno secondo i principi dettati dal presente Codice Etico.

I Destinatari perseguono sia le finalità che gli obiettivi concordati negli atti con cui sono stati conferiti loro gli incarichi o, comunque disciplinati, i rapporti e conformano l'attività alle disposizioni del presente Codice Etico.

CAPITOLO X L'ENTE DI VALUTAZIONE

10.1 Obiettivi

L'Ente di Valutazione ha il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza ed aggiornamento del Codice Etico -Comportamentale adottato.

E' un organo distinto dal Collegio dei Revisori o analogo ente di revisione, ove esistente con funzioni e compiti propri che non si sovrappongono, né confliggono, con quelli di competenza del Collegio dei Revisori o analogo ente di revisione. Esso opera in base a specifico regolamento che disciplina compiti, requisiti, poteri e regole di funzionamento.

10.2 Composizione, nomina, durata incarico

I componenti dell'Ente di Valutazione, in numero di tre, devono possedere le conoscenze e l'esperienza necessaria per assicurare, collegialmente, un controllo operativo ed una supervisione sicuri ed efficaci con riferimento a tutti i settori di attività sottoposti a vigilanza e nei limiti stabiliti dal modello.

L'autonomia dei poteri e l'alto livello di competenza tecnico/professionale in ambito sanitario, giuridico ed amministrativo-contabile, dei propri componenti, garantiscono il controllo dell'effettiva applicazione delle regole comportamentali. L'ente di Valutazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, anche con la definizione delle eventuali spettanze economiche.

L'ente di Valutazione resta in carica tre anni e il mandato è rinnovabile. L'ente di Valutazione si avvale di un dipendente dell'Ente, che abbia conoscenza trasversale dell'Ente stesso, con funzione di segretario.

10.3. Cause di non eleggibilità

La carica di componente dell'Ente di Valutazione non può essere ricoperta da chi:

- è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria (salvi gli effetti della riabilitazione);
- è stato condannato con sentenza passata in giudicato (salvi gli effetti della riabilitazione):
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti in materia bancaria, finanziaria e tributaria;
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del Libro V del codice civile e nel RD n 267 del 16/3/1942;

- alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
- alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per qualunque delitto non colposo;
- si trovi in relazione di parentela con soggetti in posizione apicale o sottoposti nell'Ente o abbia intrattenuto con essi rapporti di lavoro.

10.4. Segnalazioni

L'Ente di Valutazione deve segnalare tutti i comportamenti che possono configurare ipotesi di reato all'Ufficio di Presidenza, che dovrà attivarsi in funzione alla tipologia di reato secondo la normativa vigente.

Qualora si rilevino violazioni del Codice Etico non configurabili come ipotesi di reato, l'Ente di Valutazione segnala tali violazioni all'Ufficio di Presidenza che dopo gli opportuni accertamenti applicherà se necessario dei provvedimenti disciplinari.

CAPITOLO XI

Disposizioni finali

11.1 Variazioni, Integrazioni e aggiornamenti

L'ente titolare si riserva di apportare eventuali variazioni, integrazioni e aggiornamenti al testo del Codice Etico, anche a seguito di disposizione di norme legislative.

11.2. Entrata in vigore

Il presente Codice etico, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 24 marzo 2011, entra in vigore il 04 aprile 2011.